



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Comune di Pesaro U.O. Sicurezza Urbana Integrata

D.C.C. N. 23 DEL 25/03/2024 - IN VIGORE DAL 12/04/2024

19 MARZO 2024

SOMMARIO

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1	4
Oggetto e finalità	4
Articolo 2	5
Definizioni	5
Articolo 3	6
Attività di polizia urbana e collaborazione con la comunità cittadina	6
TITOLO II	7
CAPO I	7
NORME DI COMPORTAMENTO	7
Articolo 4	7
Comportamenti vietati nei luoghi pubblici	7
Articolo 5	8
Comportamenti vietati sui mezzi di trasporto pubblico	8
Articolo 6	9
Accertamenti relativi alle posizioni anagrafiche	9
Articolo 7	9
Fontane storiche, fontane e fontanelle pubbliche	9
Articolo 8	9
Animali	9
Articolo 9	10
Pubblica quiete	10
Articolo 10	11
Finestre e balconi che aggettano su suolo pubblico	11
Articolo 11	12
Aree di servizio carburanti	12
Articolo 12	12
Attività ludico ricreative in luogo pubblico	12
CAPO II	12
ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	12
Articolo 13	12
Disciplina dei mestieri girovaghi ed artisti di strada	12
Articolo 14	13
Obblighi degli esercenti e di coloro che svolgono attività artigianali	13

Articolo 15	14
Servizi igienici per il pubblico	14
TITOLO III	15
SICUREZZA E DECORO	15
CAPO I	15
TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO	15
Articolo 16	15
Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto	15
Articolo 17	15
Misure a tutela del decoro di particolari luoghi	15
Articolo 18	16
Tutela degli edifici e dei manufatti pubblici e privati e di altri beni pubblici	16
Articolo 19	16
Manutenzione e decoro degli immobili urbani	16
Articolo 20	17
Pulizia del suolo e degli ambiti di pertinenza privati	17
Articolo 21	17
Tutela dei parchi, giardini pubblici e aree verdi	17
Articolo 22	18
Divieto di maneggiare rifiuti	18
CAPO II	18
SICUREZZA URBANA	18
Articolo 23	18
Accattonaggio molesto o invasivo	18
Articolo 24	19
Offerte di beni o servizi su pubblica via o spazi aperti al pubblico	19
Articolo 25	20
Offerte di prestazioni – Parcheggiatori	20
Articolo 26	20
Insedimenti su aree pubbliche	20
Articolo 27	20
Detenzione e consumo di alcolici	20
Articolo 28	21
Ubriachezza molesta	21
Articolo 29	21
Acquisto e consumo stupefacenti	21

CAPO III	21
INCOLUMITA' PUBBLICA	21
Articolo 30	21
Accensione fuochi, esalazione fumi e odori molesti	21
Articolo 31	22
Luminarie	22
Articolo 32	22
Aeromodelli e droni	22
Articolo 33	22
Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio	22
Articolo 34	23
Processionaria	23
TITOLO IV	23
SANZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	23
Articolo 35	23
Procedure sanzionatorie e organi di controllo	23
Articolo 36	24
Sanzioni	24
Articolo 37	24
Concorso di violazioni	24
TITOLO V	24
NORME TRANSITORIE E FINALI	24
Articolo 38	25
Abrogazioni	25
Articolo 39	25
Entrata in vigore	25

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana di Pesaro tutela, in armonia con le finalità dello Statuto, l'esercizio dei diritti e dei legittimi interessi della collettività. Il presente Regolamento reca norme di comportamento finalizzate a promuovere la cultura della legalità, lo spirito di comunità, la solidarietà e lo sviluppo della coscienza civile. Pesaro pone, altresì, particolare riguardo alla tutela dei diritti dei soggetti maggiormente vulnerabili, anziani, bambini, persone con disabilità ed in generale di tutti coloro che si trovino in situazioni di fragilità.
2. Per il perseguimento dei fini di cui al precedente comma, il presente Regolamento disciplina in maniera residuale rispetto ai seguenti Regolamenti:
 - Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico di Pesaro;
 - Regolamento per la tutela e il decoro delle attività economiche di Baia Flaminia;
 - Regolamento comunale sulla tutela degli animali;
 - Regolamento d'igiene;
 - Regolamento regionale concernente: "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" in attuazione del Titolo III della L.R. n. 22 del 5 agosto 2021;
 - Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
 - Regolamento edilizio;
 - Regolamento Comunale del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano;
 - Regolamento comunale di polizia rurale;
 - Regolamento per la disciplina, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti,i comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina in materia di:
 - a) attività economiche ed esercizio di mestieri negli spazi pubblici;
 - b) occupazione di spazi pubblici;
 - c) sicurezza urbana e decoro ambientale;
 - d) condotte rispettose della civile convivenza e tutela della quiete pubblica e privata;
 - e) tutela degli animali.
3. L'Amministrazione, in linea con le finalità del D. Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che indica l'elenco dei beni e delle aree vincolate, attraverso il presente Regolamento intende tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, storico e monumentale della Città, nonché salvaguardare il paesaggio e la fruibilità di parchi, giardini e spazi verdi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- “REGOLAMENTO”, il presente Regolamento di Polizia Urbana;
 - “AMMINISTRAZIONE”, l’Amministrazione Comunale di Pesaro;
 - “INCOLUMITÀ PUBBLICA”, l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone e l’insieme dei provvedimenti finalizzati a tutelarla;
 - “SICUREZZA URBANA”, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. A tutela di tale bene, alla luce delle linee guida approvate nella seduta di Conferenza Stato città ed autonomie locali del 26 luglio 2018 in cui è stato adottato l’accordo sulle Linee Guida per l’attuazione della sicurezza urbana, l’Amministrazione concorre nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni in interventi integrati con lo Stato e la Regione diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, la tratta di persone, la lotta ai fenomeni di abusivismo commerciale, l’illecita occupazione di spazi pubblici nonché le condotte violente, anche legate all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti;
 - “DECORO URBANO”, è la qualificazione dell’ambiente urbano nella sua globalità quale bene primario della comunità locale, la cui fruibilità, in quanto tale, deve essere assicurata al massimo standard a tutti i cittadini;
 - “CONVIVENZA CIVILE”, l’insieme di comportamenti derivanti dall’osservanza delle norme relative alla vivibilità, all’igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela ed alla crescita del senso civico di appartenenza che danno luogo all’armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero;
- “FRUIZIONE DEI BENI PUBBLICI”, il libero e generalizzato uso dei beni pubblici da parte di tutti i soggetti, nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamentari;
- “IMPEDIMENTO ALLA FRUIZIONE”, qualsiasi comportamento che ostacoli la fruizione di taluno dei Beni Pubblici o diminuendo la percezione di sicurezza dei cittadini o pregiudicando il decoro o limitando la percettibilità delle caratteristiche archeologiche, storiche, naturali e culturali dei beni stessi;
- “UTILIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI”, l’uso di beni appartenenti all’amministrazione ed utilizzati generalmente in modo temporaneo, per l’esercizio di attività consentite da leggi o da disposizioni regolamentari, dalla collettività oppure dai soggetti pubblici e privati titolari di funzioni e di servizi pubblici, quali strumenti essenziali per lo svolgimento di questi.

“ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE”, l’insieme delle attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistico alberghiere, e i mestieri ambulanti comprese le attrazioni e gli spettacoli viaggianti;

“SUOLO PUBBLICO”, si intendono per suolo pubblico gli spazi e le aree pubbliche, di qualsiasi natura, le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio ritualmente costituite e gli spazi sovrastanti o sottostanti a detti beni.

“AREE VERDI” o “SPAZI VERDI URBANI” si intendono qualsiasi terreno urbano sul quale si trovi qualunque tipo di vegetazione di qualsivoglia dimensione e con qualsiasi funzione incluse aree “blu” come stagni, ruscelli e fiumi;

“LUOGHI SOGGETTI A MISURE DI TUTELA DEL DECORO di cui all’articolo 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 3

Attività di polizia urbana e collaborazione con la comunità cittadina

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente Regolamento sono esercitate, in via generale e principale, dalla Polizia Locale e qualora si riscontrassero situazioni emergenziali, ovvero in presenza di fragilità sociali, il personale della Polizia Locale interviene coordinandosi con gli uffici e servizi preposti alla tutela di tali soggetti, unitamente ad altre eventuali strutture convenzionate appositamente individuate. Il coordinamento operativo di tali interventi con gli uffici eventualmente chiamati a concorrere è in capo al Responsabile del servizio della Polizia Locale.

2. Nel rispetto delle linee guida adottate dal Ministro dell'Interno in conformità all’articolo 2 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48, Il Comune di Pesaro partecipa alla sottoscrizione di appositi patti e accordi con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino al fine di favorire, in determinati contesti della città, interventi per la sicurezza urbana integrata rappresentata dall’insieme delle azioni assicurate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali per promuovere e dare attuazione ad un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

3. Il comune di Pesaro valorizza la collaborazione con la comunità cittadina e con le associazioni che intendano cooperare per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano ostacolare la convivenza e la sicurezza urbana. Sostiene, inoltre, iniziative di cittadinanza attiva per l’attuazione di progetti di pubblico interesse e contrasto al degrado. Ai fini della tutela degli interessi comuni e nell’ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che incidono sulla vivibilità della città, l’Amministrazione promuove confronti e collaborazioni attive con le categorie di esercenti.

TITOLO II CONVIVENZA CIVILE E SOCIALE

CAPO I NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 4

Comportamenti vietati nei luoghi pubblici

1. A salvaguardia dei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, tra cui giardini pubblici e aree verdi e a tutela della sicurezza e del decoro della città, il Comune di Pesaro vieta i seguenti comportamenti:

- a) qualsiasi forma di bivacco, intendendosi per bivacco la sistemazione alla meglio in un luogo in modo contrario al decoro e quindi dormire, mangiare o sdraiarsi in prossimità di monumenti storici, fontane, vie, vicoli, piazze, gallerie, androni, scale degli edifici aperti al pubblico, soglie di esercizi commerciali o di civili abitazioni;
- b) occupare impropriamente le panchine impedendone ad altri il normale utilizzo;
- c) arrampicarsi o legarsi anche in maniera dimostrativa a monumenti, fontane, alberi, muri di edifici pubblici e/o privati, e pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica verticale, interrompere il traffico;
- d) pubblicizzare merci o servizi con modalità contrarie alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti o in maniera deturpante rispetto al decoro dei luoghi;
- e) esporre in luogo pubblico oggetti di contenuto esplicitamente pornografico;
- f) soddisfare esigenze fisiologiche al di fuori dei luoghi designati nonché sputare sul suolo pubblico;
- g) svestirsi totalmente o parzialmente in luogo pubblico in modo da rimanere nudi o seminudi;
- h) Salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di esposizione pubblicitaria è vietato apporre qualsiasi oggetto (lucchetti, oggetti ricordo, foto, manifesti, striscioni, disegni e scritte) su beni del patrimonio storico o monumentale, su infrastrutture pubbliche e su elementi di arredo urbano quali panchine, segnali stradali e semafori. È vietato farne un uso improprio, manometterli, imbrattarli o rimuoverli.
- i) È vietato abbandonare su suolo pubblico, aree verdi, nelle acque e negli scarichi involucri, incarti, bottiglie, gomme da masticare (c.d. chewing gum) mozziconi di sigaretta e qualsiasi altro genere di rifiuti, anche di piccolissime dimensioni;

- j) È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione e il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi commerciali, industriali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta con l'amministrazione o previo accordo con la stessa.

2. Per i comportamenti tenuti in violazione del comma 1, lettera a-b-c-g commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 18, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 5

Comportamenti vietati sui mezzi di trasporto pubblico

1. Al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini e di assicurare la corretta fruizione del trasporto pubblico ai passeggeri dei veicoli adibiti a servizio pubblico è vietato:

- a) fumare nelle vetture;
- b) gettare cose od oggetti dalle vetture;
- c) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
- d) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi o che possano imbrattare i viaggiatori;
- e) tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri o disturbare con schiamazzi gli altri utenti;
- f) rimanere a torso nudo o in costume da bagno;
- g) creare qualsivoglia disagio o fastidio all'utenza e/o al personale preposto a seguito di assunzione di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti psicotrope;
- h) dare luogo ad esecuzioni canore e/o musicali moleste;
- i) mendicare infastidendo il personale ed i passeggeri;

2. È fatta sempre salva l'accessibilità dei passeggeri per i bambini, dei mezzi per le persone con disabilità e, ove consentito dal gestore del trasporto, dei velocipedi (biciclette, skateboards, over board, monopattini e similari);

3. Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso del prescritto documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogni qualvolta ne venga richiesto.

4. In riferimento al comma 1 lettera i, è prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell'attività di accattonaggio e la confisca amministrativa ai sensi degli artt. 13 e 20, della Legge n. 689/1981. Il denaro oggetto di sequestro dovrà essere devoluto o utilizzato per finalità di assistenza sociale

5. Qualora i comportamenti vietati di cui al comma 1 lettere c - e - g - i - impediscano l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture fisse e mobili del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le misure di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 6

Accertamenti relativi alle posizioni anagrafiche

È obbligo del Comune attribuire la numerazione civica.

1. Tutti i tipi di accessi dalla pubblica via ma anche da strada privata devono essere contrassegnati da una targa indicante il numero civico. Dette targhe devono essere mantenute dal proprietario o dal possessore dell'immobile pulite ed in perfetto stato di conservazione.
2. Nel caso di pericoli alla pubblica incolumità derivanti da edifici prospicienti un'area pubblica, l'amministratore, ovvero il condomino che assolve alle relative funzioni, è tenuto ad adottare ogni accorgimento necessario per garantire la sicurezza della pubblica incolumità, avendo cura di attivare tutte le cautele necessarie ad evitare danni alle persone e/o alle cose.
3. È fatto obbligo di posizionare all'esterno degli immobili residenziali e delle strutture ricettive, tramite citofono o con altre modalità, l'interno dell'abitazione e l'effettivo nome del residente o titolare della struttura ricettiva.
4. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso, quando previsto, il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore, o del proprietario e/o responsabile, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgente.

Articolo 7

Fontane storiche, fontane e fontanelle pubbliche

1. Al fine di un sano e corretto godimento e fruibilità delle fontane da parte di tutti i cittadini è fatto divieto di operare danneggiamenti, gettarvi qualsiasi oggetto, versarvi liquidi o sostanze di ogni tipo, immergersi anche parzialmente, introdurre cose e animali. È vietato, inoltre, creare un contatto orale con la cannella di erogazione, mentre è consentito dissetare gli animali utilizzando recipienti. E' altresì vietato attingere acqua allacciando tubazioni di qualunque tipologia e per qualunque scopo, ostruirle impedendo l'erogazione delle acque, lavare veicoli, porre in essere qualsiasi altra condotta non compatibile con la loro naturale destinazione.
2. Per i comportamenti tenuti in violazione del comma 1, commessi con riferimento alle fontane site in Piazza del Popolo, quella del "Trebbio" in Piazza Lazzarini, alla "Fonte del Porto" in Piazza Doria, alla "Foglietta" nei pressi del porto canale in calata Caio Duilio ed alla "Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro" sita in Piazzale della Libertà, costituendo impedimento alla fruizione delle aree stesse, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 8

Animali

1. Fatte salve le norme previste dal Regolamento comunale sulla Tutela degli Animali, in tutto il territorio del Comune di Pesaro, i conduttori dei cani sono tenuti a recare con sé apposita bustina per la raccolta in caso di deiezione solida e una bottiglietta di acqua, da utilizzare in presenza di deiezioni liquide e solide.

2. È vietato circolare nelle aree pubbliche con animali non d'affezione o con animali d'affezione non convenzionali o pericolosi salvo quanto previsto dal Codice della strada.

3. Fermo restando l'art. 672 c.p., qualora il proprietario del cane giudicato pericoloso non ottemperi all'ordinanza emessa a tutela dell'incolumità pubblica, emanata ai sensi dell'art. 54 Tuel, viene disposto il sequestro dell'animale ai sensi della Legge 689/81 fino alla rimozione delle cause che hanno generato il pericolo.

Articolo 9

Pubblica quiete

Ferme restando le disposizioni previste dall' articolo 659 del codice penale, e dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 nonché nelle Leggi Regionali e Regolamenti, onde prevenire e controllare l'inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici così come nelle private dimore, di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone.

1. Il Comune di Pesaro stabilisce che:

a) nella zona del "Centro Storico di Pesaro" (così come definito nel Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico e nella tabella allegata) e nella "Zona Mare" così come definita nella planimetria allegata, lo svolgimento delle attività rumorose e lavori edili è consentito nelle seguenti fasce orarie:

per il periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;

per il restante periodo che va dal 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 08.00 alle ore 19.00

b) In tutte le altre zone del territorio comunale le attività di cui al primo paragrafo sono consentite per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;

per il periodo dal 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

2. I sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti.

I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo al massimo di 5 minuti.

A chiunque utilizzi dispositivi antifurto in edifici, al fine di impedire che l'eventuale difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo, è fatto obbligo di esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i riferimenti ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile in grado di far cessare immediatamente il disturbo.

3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, i lavori edili rumorosi all' interno di locali privati e non, devono essere eseguiti adottando tutti gli accorgimenti e le cautele volte ad evitare il disturbo.

4. L'impiego di impianti, macchine e attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio nonché quelle utilizzate per fini hobbistici e similari, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con

interruzione tra le ore 13.00 e le ore 15.00; dette attività dovranno essere effettuate limitando quanto possibile il disturbo.

5. Le apparecchiature tecnologiche quali condizionatori, climatizzatori, ventilatori, ecc. e simili dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile il loro utilizzo e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

6. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 659 del codice penale e dalla normativa in materia elettorale, è vietato emettere grida e schiamazzi, sia di giorno che di notte, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, salvo le ordinarie emissioni acustiche dovute a manifestazioni autorizzate dalle competenti autorità.

7. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi privati, l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, nonché gli altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione, non dovranno arrecare molestia alla quiete dei vicini e, comunque, **dalle ore 23.00 alle ore 8.00**, i suoni non dovranno superare il limite della normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati.

8. Si precisa che non rientra nel precedente comma quanto disciplinato dalle ordinanze sugli orari delle attività accessorie ai pubblici esercizi di ascolto musica, locali di intrattenimento (sale da ballo e discoteche), sale giochi, parchi giochi, feste, sagre e giostre e attività rumorose, commercio su aree pubbliche e strutture ricettive.

9. Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, i limiti sonori massimi di accettabilità generati da strumenti di riproduzione della musica a bordo di veicoli, sia in sosta che in movimento, non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi.

Articolo 10

Finestre e balconi che aggettano su suolo pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 674 del codice penale, è vietato innaffiare piante o pulire balconi provocando uno stillicidio o sversamento di acqua o altri liquidi ovvero produrre emissioni di polveri o altro materiale anche scuotendo tappeti tovaglie e simili in modo da arrecare molestia ad altri oppure insudiciare il suolo pubblico.

2. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 675 del codice penale, è vietato collocare oggetti sospesi quali ombrelloni, vasi, fioriere e simili privi di adeguati fissaggi atti ad evitare la caduta accidentale e garantire la sicurezza delle persone, che non siano convenientemente assicurati. Anche le vetrate, finestre ed imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici causino la caduta di vetri o delle imposte stesse.

Articolo 11

Aree di servizio carburanti

Le aree di servizio di carburanti, durante le ore notturne, devono essere sufficientemente illuminate.

Articolo 12

Attività ludico ricreative in luogo pubblico

1. L'Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 31 della Convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989 sui Diritti del Fanciullo, ratificata dall'Italia il 27/05/1991 con la legge n. 176, favorisce il gioco dei minori sul suolo pubblico o ad uso pubblico.

2. L'Amministrazione determina i luoghi nei quali è consentito l'uso del suolo pubblico ai fini di specifici eventi di carattere ludico o altrimenti ricreativo. Fatte salve le disposizioni previste dal Codice della Strada, è consentito il gioco ai minori nei parchi pubblici, sul suolo pubblico o ad uso pubblico purché da esso non derivi alcun pericolo per l'incolumità degli stessi e degli altri utenti, ovvero molestia alla quiete pubblica, danneggiamento all'arredo urbano ed alla vegetazione.

CAPO II ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Articolo 13

Disciplina dei mestieri girovaghi ed artisti di strada

Per mestiere girovago si intende qualsiasi attività lavorativa, esercitata anche in forma non imprenditoriale caratterizzata da abitualità ed esercitata al fine del perseguimento di un profitto svolta al di fuori di una sede fissa o permanente.

1. Le arti di strada sono attività artistiche e creative svolte in modo estemporaneo ed itinerante in spazi aperti al pubblico da "artisti di strada", senza pretesa di un corrispettivo predeterminato. Rientrano a far parte della suddetta categoria i giocolieri, gli acrobati, i mimi, gli attori, i burattinai, i madonnari, i poeti, i clown, i prestigiatori, gli street-dancer, i musicisti, ecc. Con il Decreto Ministeriale 28 febbraio 2005 lo spettacolo di strada è stato inserito nell'elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante.

Fermo restando quanto dettato dalle norme che regolano le attività di pubblico spettacolo, lo svolgimento delle suddette attività è consentito, senza necessità di autorizzazione e di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, su tutto il territorio comunale, parchi pubblici inclusi, eccetto nelle zone adiacenti i luoghi di cura, le case di riposo, gli ospedali, le scuole in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica, i luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose. Inoltre tali attività non devono creare

intralcio alla normale circolazione veicolare e/o pedonale, né debbono essere di impedimento all'accesso nelle attività commerciali e nelle proprietà private. In ogni caso deve essere garantita la sicurezza delle persone.

Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è inibito dalle ore 24.00 alle ore 9.00.

Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga, orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada diversi, in considerazione della stagione, del luogo o della particolare attività.

Qualsiasi genere di esibizione musicale non deve avere durata superiore a 60 minuti nello stesso luogo e l'occupazione del suolo pubblico con le attrezzature non deve eccedere la superficie di 2 mq.

In ogni caso l'esibizione musicale degli artisti di strada non può svolgersi contemporaneamente ed in prossimità di concerti, spettacoli, esposizioni organizzati da enti pubblici o soggetti privati autorizzati dal Comune e dovrà essere sospesa in occasione di manifestazioni o di cortei.

Qualora l'attività degli artisti di strada avvenga con l'impiego di strumenti di amplificazione acustica, o di strumenti di percussione, in ogni caso il volume non dovrà mai essere tale da generare disturbo alle persone.

Nel corso dell'esibizione è altresì vietato l'impiego di qualsiasi specie di animali.

E inoltre vietato l'impiego di palcoscenico, di platea, di sedute per il pubblico ed attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e l'eventuale raccolta delle offerte deve avvenire esclusivamente nel luogo in cui si svolge l'esibizione.

2. I cosiddetti "Madonnari", intesi come artisti di strada che disegnano o dipingono immagini su strade, marciapiedi e selciati, devono usare tecniche di disegno che prevedano l'utilizzo di materiali che non sono destinati a durare nel tempo e pertanto le opere sono realizzate con l'utilizzo di polveri di gessi, gessetti colorati, pastelli idrosolubili o altri materiali poveri.

È vietato effettuare opere sui sagrati delle chiese e dei luoghi di culto in genere, nei luoghi dedicati alla memoria di defunti, nei cimiteri e in zone di alto pregio architettonico e ambientale.

Articolo 14

Obblighi degli esercenti e di coloro che svolgono attività artigianali

1. Il titolo abilitativo per l'attività esercitata e l'eventuale concessione del suolo pubblico comprensiva di planimetria e dei metri quadrati autorizzati devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile al pubblico ed esibiti ai pubblici ufficiali addetti al controllo e alla vigilanza ogni qual volta ne facciano richiesta.
In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente.
2. I titolari e i gestori di attività di pubblico spettacolo, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati e le associazioni autorizzati all'attività di somministrazione, gli esercizi commerciali, artigianali e di servizio, in grado di attrarre un numero consistente di persone sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee per evitare che i comportamenti degli avventori, che stazionano nelle immediate adiacenze del locale, possano causare disturbo ai residenti e/o ad altre attività, nonché disagio o pericolo per la propria o altrui incolumità.

Hanno inoltre l'obbligo di esporre all'interno del locale appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica.

3. I gestori o titolari, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi e puliti gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali, ogni oggetto, ancorché amovibile, necessita di autorizzazione e/o concessione comunale. Sulle pareti esterne prospicienti l'attività, è vietato esporre cartelli e insegne non autorizzate preventivamente. I titolari degli esercizi la cui concessione preveda l'installazione di fioriere, devono tenere le stesse all'interno delle aree autorizzate, nel rispetto del decoro e delle funzioni assentite.
5. Non può essere rifiutata la vendita delle merci esposte, che deve avvenire al prezzo indicato; qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti a scopo decorativo o complementare, è obbligatorio segnalare che detti articoli non sono in vendita.
6. Fatte salve le norme del codice penale l'esposizione di articoli a contenuto erotico, pornografico o lesivi della dignità delle persone, è ammessa solamente in zone non visibili all'esterno.
7. È fatto divieto di porre in essere atti discriminatori di qualsiasi forma nei confronti degli avventori.

Articolo 15

Servizi igienici per il pubblico

Fatte salve le norme sanitarie ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, gli esercenti i pubblici esercizi e, in generale, le attività per le quali è obbligatoria la predisposizione di servizi igienici destinati alla clientela, hanno l'obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione ed in decorose condizioni di pulizia; i medesimi esercenti debbono, inoltre, consentirne l'utilizzo a chi ne faccia richiesta, senza subordinare la fruizione all'acquisto di beni o servizi.

La clientela ha l'obbligo di utilizzarli mantenendoli puliti e funzionali.

TITOLO III

SICUREZZA E DECORO

CAPO I

TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 16

Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto

1. A tutela del decoro urbano della città di Pesaro ed al fine di salvaguardare i beni del patrimonio artistico e monumentale, le chiese e ogni altro luogo di culto, è vietato deturpare, rovinare, imbrattare incidere, disegnare su di esso facendo uso anche di manifesti, cartelli, scritte e ogni altro strumento non autorizzato; inoltre, è vietato apporre sulle loro cancellate e recinzioni, lucchetti e oggetti di qualsiasi genere.

2. Non è possibile fruire di monumenti, fontane, reperti archeologici e tutti i beni tutelati per legge contravvenendo ai divieti ed alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento in modo difforme con le loro prerogative storico-artistiche.

3. È vietato modificare, rendere illeggibili o danneggiare in qualunque modo le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati nonché le targhe descrittive dei monumenti e dei beni culturali

4. Ferme restando le conseguenze penali in caso di danneggiamenti ai beni culturali, sono addebitate ai responsabili le spese di ripristino dei luoghi e/o di restauro.

5. Per i comportamenti tenuti in violazione ai commi 1 – 2 - 3 commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 17, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 17

Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 24, 25, 26, le disposizioni sanzionatorie e le misure previste da commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con la legge 18 aprile 2017 n. 48, si applicano, come indicato dal comma 3 del succitato articolo, anche nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) centro storico (area interessata da consistenti flussi turistici);
- 2) Viale Trieste, Viale Trento e tutto il litorale per il periodo 1 giugno - 30 settembre (area interessata da consistenti flussi turistici);

- 3) musei, monumenti, luoghi della cultura, scuole, plessi scolastici e siti universitari entro 100 metri dagli ingressi;
- 4) aree verdi, parchi e giardini comunali entro 100 metri dal perimetro;
- 5) fontane, ospedali e presidi sanitari;
- 6) aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;
- 7) Viale Risorgimento, Piazzale Falcone e Borsellino, Piazzale Garibaldi, Via XI Febbraio, Piazzale Carducci, Via XXIV Maggio fino alla Stazione ferroviaria (perimetro e area interna).

2. L'Amministrazione, con deliberazione di Giunta, può modificare l'elencazione delle aree di cui al comma 1, ovvero ampliarla qualora sia necessario garantire la tutela del decoro di ulteriori aree.

Articolo 18

Tutela degli edifici e dei manufatti pubblici e privati e di altri beni pubblici

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale, al fine di salvaguardare il decoro urbano, è fatto divieto in tutto il territorio comunale di realizzare su edifici, monumenti ed opere, su veicoli pubblici, sulle pensiline o su qualsiasi manufatto pubblico e privato, al di fuori degli spazi a ciò destinati, disegni, scritte e simili senza autorizzazione; tale divieto si estende anche ai casi di imbrattamento di qualsiasi tipo del manto stradale e di marciapiedi mediante disegni, scritte e simili, realizzati con vernice spray o altri materiali.

2. Per i comportamenti tenuti in violazione al comma 1 commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 17, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 19

Manutenzione e decoro degli immobili urbani

1. Fatte salve le norme speciali in materia, i proprietari ovvero i detentori a qualsiasi titolo con doveri di custodia di edifici e fabbricati, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione delle facciate degli stabili nonché di infissi, finestre, porte, balconi, saracinesche, tende ed altre parti accessorie visibili dall'esterno. Dovranno inoltre provvedere al mantenimento del giardino, controllando l'accrescimento dei prati e delle piante arboree ed attuando manutenzioni periodiche stagionali. Allo stesso modo debbono provvedere ad un buon mantenimento di serrande, vetrine recinti, inferriate dei giardini e qualsiasi altro tipo di recinzione dei medesimi.

2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione, occupazione e danneggiamento anche mediante l'installazione di sistema di difesa passiva o qualsiasi altro mezzo idoneo a scongiurare l'occupazione arbitraria.

3. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt. 1.80.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali previste dalle leggi speciali in materia e dal regolamento edilizio del Comune, è vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi o alloggiarvi anche temporaneamente, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, garage ecc.) e dei locali aventi una destinazione d'uso diversa da quella abitativa (magazzini, depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc.).

Articolo 20

Pulizia del suolo e degli ambiti di pertinenza privati

1. Al fine di assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche, i proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale, debbono curarne la manutenzione e la pulizia provvedendo al taglio periodico dell'erba, evitando che siepi e piantagioni fuoriescano dalle recinzioni, rimuovendo e smaltendo secondo le norme in materia, eventuali rifiuti.

2. Durante e dopo le precipitazioni atmosferiche e in caso di eventi atmosferici eccezionali che comportino accumulo di neve, grandine, acque meteoriche o fango, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori o utilizzatori di immobili, di tenere sgomberi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, i marciapiedi fino alla larghezza di m. 2,00 in corrispondenza degli accessi.

3. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato lo spargimento di sostanze tossiche compresi gli insetticidi, gli erbicidi e i fitofarmaci in genere, e qualora venissero sparsi a ridosso di aree private, è obbligatorio indicarne la presenza.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza sindacale, al fine di evitare la proliferazione delle zanzare, e in particolare della cosiddetta zanzara tigre, è vietato collocare negli spazi aperti, terrazzi compresi, contenitori di acqua stagnante e qualora fossero necessari, dovranno essere mantenuti coperti.

Articolo 21

Tutela dei parchi, giardini pubblici e aree verdi

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano e nel Regolamento comunale di polizia rurale, nelle aree verdi e nei giardini pubblici, è vietato:

- a) introdursi o trattenersi oltre gli orari di apertura, ove stabiliti;
- b) salvo diversa segnalazione, sostare e circolare con veicoli in genere ad esclusione di quelli ad uso dei bambini e di persone con disabilità;
- c) danneggiare e rimuovere cartelli e segnali;
- d) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi manifesti o altri mezzi pubblicitari o qualsiasi tipo di oggetto, scuoterli, distaccarne o guastarne i rami e le foglie, cogliere erbe e fiori e manomettere in qualsiasi modo le piante e le siepi;
- e) calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
- f) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle suddette aree;

- g) sversare liquidi o rifiuti di qualunque genere, salvo acqua per irrigare le piante;
- h) frapporre impedimenti o deviare corsi d'acqua, gettarvi qualunque materiale e farvi bagnare animali;
- i) utilizzare le attrezzature e i giochi in modo improprio o comunque tale da recare danno alla struttura;
- j) campeggiare ed accendere fuochi o bracieri in aree non esplicitamente destinate a tali attività;
- l) in assenza di autorizzazione, posizionare tavoli, sedie, panchine, cavi o installare pali, impianti pubblicitari e attrezzature di qualsiasi specie e tipologia.

2. Per i comportamenti tenuti in violazione al comma 1 commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 17, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48

Articolo 22

Divieto di maneggiare rifiuti

1. Salvo quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e da ogni altra disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore dei rifiuti urbani, è vietato rovistare, prelevare ed asportare qualsiasi materiale conferito nei contenitori dei rifiuti.

CAPO II SICUREZZA URBANA

Articolo 23

Accattonaggio molesto o invasivo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 669 bis del c.p., è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto o invasivo (inteso come richiesta insistente e petulante di denaro) e/o con impiego di minori, anziani, disabili, animali o simulando disabilità;

2. È fatto in ogni caso divieto di mendicare, con le modalità sopra descritte, nei seguenti luoghi:

- a) le aree di svolgimento di mercati
- b) di fronte a vetrine ed ingressi di attività commerciali;
- c) nei cimiteri ed aree antistanti;
- d) l'ospedale e vie limitrofe quali Piazzale Cinelli/Via Oberdan/Via della Liberazione;
- e) Piazza del Popolo-Via Branca-Via S. Francesco-Via Rossini-C.so XI settembre - Piazzale Carducci - Viale Trieste e zone limitrofe;
- f) in corrispondenza ed in prossimità di intersezioni stradali semaforizzate e non;

g) nelle strutture sanitarie ed aree antistanti;

h) nelle scuole ed aree antistanti.

i) aree pubbliche antistanti i luoghi di culto;

3. Nei restanti luoghi della città la richiesta di denaro o di altre utilità deve essere compiuta in maniera itinerante con soste non superiori a trenta minuti nello stesso luogo, dopo di che il questuante dovrà spostarsi di almeno 500 metri.

4. È, altresì, prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell'attività di accattonaggio e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 13 e 20 c.3, della Legge n. 689/1981. Il denaro oggetto di sequestro dovrà essere devoluto o utilizzato per finalità di assistenza sociale.

5. Per i comportamenti tenuti in violazione ai commi 1 – 2 commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 17, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 24

Offerte di beni o servizi su pubblica via o spazi aperti al pubblico

1. Al fine di tutelare l'incolumità pubblica e non recare intralcio alla circolazione, ferme restando le sanzioni amministrative del Codice della Strada, è fatto divieto di avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di offrire merci o servizi quali la pulizia o il lavaggio dei vetri o di altre parti del veicolo.

2. È vietato su tutto il territorio comunale, nelle strutture adiacenti e nei parcheggi dei centri commerciali e dei supermercati, l'esercizio del mestiere di "accompagnatore di carrelli della spesa" quando i soggetti nell'esercizio di tale attività, interferendo con le attività commerciali, provochino disturbi e molestie ai clienti dei pubblici esercizi.

3. È, altresì, prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell'attività di lavavetri e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 13 e 20 comma 3, della sopracitata Legge n. 689/1981. Il denaro oggetto di sequestro dovrà essere devoluto o utilizzato per finalità di assistenza sociale

4. è vietato su tutto il territorio comunale proporre adesioni a ONLUS o raccolta di firme per iniziative di qualsiasi genere, anche con annessa raccolta fondi, senza averne preventivamente dato comunicazione al Comune. Lo svolgimento delle iniziative deve avvenire per il tramite di una postazione, debitamente autorizzata qualora occupasse suolo pubblico e senza atteggiamenti molesti ed insistenti verso le persone in transito sulla pubblica via. È vietato allargare la zona di azione attraverso la dislocazione di operatori che non si intrattengano nelle immediate vicinanze della postazione.

5. Per i comportamenti tenuti in violazione ai commi 1 – 2 commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 17, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9

del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48

Articolo 25

Offerte di prestazioni – Parcheggiatori

1. Al fine di tutelare la vivibilità e il decoro della città, ritenendo l'attività di parcheggiatore abusivo contraria alla decenza, salvo quanto già previsto dall'art. 7 c.15 bis del Cds, è vietato esercitare senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone ed altresì in maniera occasionale, tale attività di guardiamacchine nei parcheggi pubblici o di uso pubblico ubicati nelle zone adiacenti:

- a) ospedale e via limitrofe quali Piazzale Cinelli, Via Oberdan e Via della Liberazione;
- b) strutture commerciali;
- c) uffici di pubbliche amministrazioni ed in particolare in Piazzale Carducci.

2. È, altresì, prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione dell'attività di parcheggiatore e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della Legge n. 689/1981. Il denaro oggetto di sequestro dovrà essere devoluto o utilizzato per finalità di assistenza sociale.

3. Per i comportamenti tenuti in violazione al comma 1 commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 17, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 26

Insedamenti su aree pubbliche

1. È vietato, se non espressamente indicato, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato allo scopo, campeggiare o dimorare in tende, camper, roulotte, veicoli, baracche, giacigli o ripari di fortuna.

2. Qualora la continuazione della violazione del presente articolo, fosse commessa all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 17, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 27

Detenzione e consumo di alcolici

1. Fermo quanto previsto dall'art. 14-ter, commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001, n. 125 (come modificato da D.L. 158/2012 e successive modifiche e integrazioni), salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico compresi gli arenili, sono vietati il

consumo e la detenzione, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18.

2. È inoltre vietato il consumo di alcolici di qualsiasi grado ed in qualsiasi contenitore sulla pubblica via ed in aree pubbliche, compreso l'arenile dalle ore 24.00 alle ore 7.00.

Articolo 28

Ubbriachezza molesta

Fatto salvo quanto già previsto dall'art 688 c.p., chiunque fosse colto in evidente stato di ubbriachezza, all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 17, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 29

Acquisto e consumo stupefacenti

1. Fatto salvo quanto già previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, è vietato l'acquisto o il consumo di sostanze stupefacenti di cui alla richiamata normativa, condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico, o nei luoghi di pubblico accesso.

2. In caso di accertamento della condotta di cui sopra, poiché le ricadute sul luogo che crea lo scambio di sostanze o il consumo delle medesime, determinano situazioni che minacciano il decoro e la vivibilità delle aree, allontanando i frequentanti e impedendo la libera fruizione, nei luoghi indicati all'articolo 17 si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

CAPO III INCOLUMITA' PUBBLICA

Articolo 30

Accensione fuochi, esalazione fumi e odori molesti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, è fatto divieto di accendere fuochi, gettare oggetti accesi e bruciare materiali di qualsiasi tipo su suolo pubblico o privato, salvo l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche appositamente attrezzate e a ciò destinate, nonché su aree private a condizione che non siano generate immissioni di fumo o esalazioni che creino disagi al vicinato.

2. E' vietato altresì, su suolo pubblico o privato, e nelle attività commerciali, utilizzare sistemi di cottura di alimenti - salvo quelli espressamente autorizzati con apposito titolo, ivi comprese le apparecchiature elettriche che producano fumi, esalazioni, odori o vapori - in luoghi chiusi non

dotati di sistemi a norma per il loro convogliamento all'esterno, abbattimento ed espulsione dei fumi e odori, i quali devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione sia strutturale che funzionale.

3. Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, è vietato, nell'esercizio di qualsiasi attività, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati, sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, vapori, inquinanti e/o olfattive, che superino la normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati.

Articolo 31

Luminarie

1. Negli spazi pubblici o aperti al pubblico transito è consentita l'apposizione di luminarie o addobbi luminosi solamente previa autorizzazione del Comune, così come stabilito dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per il sostenimento delle spese per luminarie ed addobbi è prevista la facoltà di collaborazione con brand o sponsor, il cui progetto dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti di cui sopra, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti richiedenti le autorizzazioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 32

Aeromodelli e droni

Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla sezione VII del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC, è consentito l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi. Il volo deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra.

Articolo 33

Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

1. Ferma l'applicazione delle specifiche norme, qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, lanciare lanterne, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere in tutti i luoghi pubblici e privati dove si svolgono eventi che determinano assembramenti di qualsiasi tipo, nei parchi e nei boschi cittadini, nelle vicinanze di ospedali, case di riposo e di cura in genere, scuole di ogni ordine e grado, sgambatoi per cani e ricoveri per animali.

2. In occasione di particolari ricorrenze e/o festività, in luoghi bene identificati, l'Amministrazione comunale potrà eventualmente vietare l'utilizzo di lanterne e di materiale pirotecnico con apposito provvedimento.

Articolo 34

Processionaria

Al fine di eliminare i rischi alla salute di persone ed animali derivanti dalla presenza della processionaria del pino (*Thaumetopoea Pityocampa*), il Comune di Pesaro, parallelamente agli interventi che effettua sulle aree verdi pubbliche, invita i proprietari, i detentori a qualsiasi titolo di aree verdi frequentate da persone e animali e gli amministratori di condominio, a verificare la presenza sulle loro piante di tali insetti. Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente intervenire secondo le modalità dettate dal Servizio Fitosanitario Regionale ed eventualmente rivolgersi a ditte specializzate.

1. È fatto divieto assoluto di depositare rami con nidi di processionaria sul suolo pubblico, presso i centri di raccolta comunale, di raccolta differenziata ed in prossimità di cassonetti dei rifiuti.

2. Le spese per gli interventi sono totalmente a carico dei proprietari.

TITOLO IV

SANZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Articolo 35

Procedure sanzionatorie e organi di controllo

1. Il procedimento sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie e quello relativo all'opposizione è regolato dalle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal "Regolamento per la disciplina, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti" del Comune di Pesaro approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 63 il 07/05/2012.

2. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 della legge n.689 del 24 novembre 1981.

3. È sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ai sensi della suddetta legge.

4. Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono affidate:

a) in via principale, al Corpo della Polizia Locale che svolge la funzione nel territorio del Comune di Pesaro;

b) a tutti gli altri organi di vigilanza secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore;

c) altri soggetti autorizzati con provvedimento del Sindaco.

5. Allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità e con i limiti previsti dal quadro normativo vigente.

Articolo 36

Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.7 bis della Legge 267/2000 che consistono nel pagamento di una somma non inferiore a € 25,00 e non superiore a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).

2. Si applicano, altresì, le sanzioni amministrative accessorie e/o interdittive previste dalle specifiche normative di settore.

3. Il trasgressore è sempre tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere le opere abusive.

4. In caso di inottemperanza, l'Ufficio dal quale dipende l'agente accertatore provvede ad attivare gli organi competenti per l'esecuzione d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico del trasgressore e recuperate, a cura del competente Ufficio, anche in forma coattiva ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. L'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore e menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

5. Se il trasgressore non ottempera a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00.

6. Per reiterazione si intende la stessa violazione commessa per due volte nel periodo di 12 mesi rispetto alla prima.

Articolo 37

Concorso di violazioni

Atteso che l'interesse principale del presente Regolamento tutela il decoro e la sicurezza urbana, e che nella maggior parte dei casi questo interesse non è sovrapponibile a quello rappresentato da altri testi legge, la pluralità di più normative riferite ad una fattispecie deve essere sanzionata con l'applicazione multipla di sanzioni.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana di Pesaro deliberato con Atto Podestarile 16 maggio 1934 n. 338 e 4 aprile 1936 n.198 e ss.mm.ii. nonché tutte le disposizioni, gli atti ed i provvedimenti incompatibili con il presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.